



## **Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera**

Strasburgo, 5 maggio 1989

### **Allegato – Arbitrato**

*Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera*

- 
- 1 Le richieste di arbitrato vengono notificate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Nel documento viene indicato il nome dell'altra parte in causa e l'oggetto della contesa. Il Segretario Generale comunica le informazioni ricevute a tutte le Parti alla Convenzione.
  - 2 In caso di vertenza tra due Parti di cui una Stato membro della Comunità economica europea, essa stessa Parte, la richiesta di arbitrato va indirizzata sia a questo Stato membro sia alla Comunità, che notificheranno congiuntamente al Segretario Generale, entro un termine di un mese dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro o la Comunità, oppure lo Stato membro e la Comunità assieme, si costituiscono parte in causa. Se una tale notifica non perviene nel termine indicato, lo Stato membro e la Comunità sono reputati essere una sola e medesima parte in causa per l'applicazione delle disposizioni concernenti la costituzione e la procedura del tribunale arbitrale. Lo stesso dicasi se lo Stato membro e la Comunità si costituiscono congiuntamente parte in causa. Nell'ipotesi di cui al presente paragrafo, il termine di un mese previsto nella prima frase del paragrafo 4 è portato a due mesi.
  - 3 Il tribunale preposto all'arbitrato si compone di tre membri: ogni parte in causa nomina un arbitro; i due arbitri nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, il quale assume la presidenza del tribunale. Quest'ultimo arbitro non deve essere cittadino di una delle parti in causa, né avere la propria dimora abituale sul territorio di una di queste Parti, né trovarsi al servizio di una delle stesse, né, infine, essersi già occupato della controversia con una diversa qualifica.
  - 4 Qualora, entro un mese a decorrere dalla comunicazione della richiesta da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, una delle Parti non ha nominato un arbitro, il Presidente della Corte europea dei Diritti dell'Uomo procede, su richiesta dell'altra Parte, alla nomina di tale arbitro entro un nuovo termine di un mese. Se il Presidente della Corte ne è impossibilitato o è cittadino di una delle Parti in causa, la nomina viene effettuata dal Vicepresidente della Corte o dal membro più anziano della Corte che sia disponibile e non sia cittadino di una delle Parti in causa. Viene seguita la stessa procedura nel caso in cui il presidente del tribunale arbitrale non sia stato nominato nell'arco di un mese a decorrere dalla designazione del secondo arbitro.
  - 5 Le disposizioni dettate dai paragrafi 2 e 3, a seconda dei casi, sono valide per l'assegnazione di qualsiasi seggio vacante.
  - 6 Quando due Parti o più stabiliscono di comune accordo di fare causa, nominano congiuntamente un arbitro.
  - 7 Le Parti in causa ed il Comitato permanente forniscono al tribunale arbitrale tutte le agevolazioni necessarie per la condotta efficace della procedura.

- 8 Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole per la procedura da seguire. Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei membri. La sentenza ha carattere definitivo ed obbligatorio.
- 9 La sentenza del tribunale arbitrale viene notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il quale la comunica a tutte le Parti della Convenzione.
- 10 Ogni Parte in causa sostiene le spese relative all'arbitro da essa nominato; queste Parti sostengono, in misura uguale, le spese dell'altro arbitro, così come le altre spese relative all'arbitrato.